

**REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento disciplina i casi, i modi ed i limiti in cui è consentito alla Fondazione sostenere spese di rappresentanza.
2. Il presente regolamento intende assicurare la massima trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di cui al comma precedente, garantendo il contenimento della spesa, uniformando la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, semplificando le procedure amministrative e contabili.

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Sono "spese di rappresentanza" tutte le spese, diverse da quelle di missione, funzionali all'immagine esterna della Fondazione con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o accrescere verso l'esterno il prestigio, il ruolo e la presenza della Fondazione, sul piano locale, nazionale e internazionale.

ART. 3 – SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMISSIBILI

1. Le spese di rappresentanza devono rispettare i principi di efficienza ed economicità dell'azione della Fondazione e devono conformarsi a criteri di ragionevolezza, anche tenuto conto dei doveri di reciprocità con i soggetti e le istituzioni con cui la Fondazione intrattiene le proprie relazioni e delle consuetudini proprie nei contesti nazionali e internazionali.
2. Le spese di rappresentanza sono ammissibili se soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) il perseguimento e la stretta inerenza alle finalità e alle funzioni istituzionali della Fondazione stabilite dalla legge e dallo Statuto;
 - b) l'utilità, la ragionevolezza e la proporzionalità della spesa rispetto allo scopo perseguito;
 - c) la presenza di documentazione giustificativa attestante le ragioni e le circostanze della spesa e lo specifico interesse istituzionale perseguito;
 - d) il rispetto del budget, salvo specifica deliberazione del Consiglio di Indirizzo.
3. Sono spese di rappresentanza ammissibili, nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 e nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, a titolo esemplificativo, le spese, sostenute anche fuori sede o all'estero, relative a:
 - a) ospitalità, trasporto e offerta di generi di conforto in favore di soggetti estranei alla Fondazione, quali personalità della cultura, soggetti investiti di cariche pubbliche, soggetti rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico o culturale;
 - b) colazioni di lavoro o rinfreschi destinati agli sponsor e ai contributori privati di ogni genere, anche potenziali;
 - c) pranzi, colazioni, rinfreschi, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee alla Fondazione;
 - d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi della Fondazione e Organi di

altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita alla Fondazione;

e) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni, convegni, tavole rotonde, o simili, laddove riferibili ai fini istituzionali della Fondazione e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni e allestimenti;

f) forme di ristoro finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni alla Fondazione;

g) necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee alla Fondazione.

ART. 4 – ESCLUSIONI

1. Non costituiscono spese di rappresentanza, a titolo esemplificativo, gli atti di mera liberalità, gli omaggi dalla Fondazione a organi della Fondazione, collaboratori o dipendenti, le spese per ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale, le spese volte alla promozione di un altro ente.

2. Non costituiscono spese di rappresentanza le spese rientranti nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio anche se intrattenuti con soggetti estranei alla Fondazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le commissioni di concorso, le commissioni di gara, le docenze esterne retribuite, le riunioni degli Organi).

3. Non costituiscono spese di rappresentanza le spese dirette a soggetti esterni che già fruiscono di compensi remunerativi di ogni beneficio relativo alle loro prestazioni.

4. Non costituiscono, di norma, spese di rappresentanza ammissibili le spese sostenute per colazioni di lavoro e le spese per biglietti omaggio per gli artisti scritturati per la Stagione artistica, ad eccezione di personalità di "chiara fama", previa motivata autorizzazione del Sovrintendente o del suo delegato.

ART. 6 – BUDGET DI SPESA

1. Il budget per le spese di rappresentanza viene determinato annualmente dal Consiglio di Indirizzo in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e, nel caso di suo esaurimento in corso di esercizio, può essere integrato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

ART. 7 – ASSUNZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

1. Le spese di cui al presente Regolamento, nei limiti del budget, sono disposte dal Sovrintendente e necessitano di adeguata e puntuale motivazione, con specifico riferimento agli scopi perseguiti.

2. Nei casi in cui vi siano ragioni di urgenza, di imprevedibilità della spesa o ragioni d'uso che non consentano la preventiva assunzione della spesa, adeguatamente motivate, l'assenza della preventiva assunzione di spesa non costituisce motivo di inammissibilità della spesa e/o di mancato rimborso e le spese sostenute potranno essere dichiarate ammissibili, purché siano rispettate tutte le ulteriori previsioni del presente Regolamento. Nei casi di cui al presente comma e salva la configurabilità di una spesa minuta ai sensi del Regolamento per la cassa economale, la spesa sarà coperta dalla Fondazione esclusivamente se assunta e/o sostenuta dal Presidente, dai Consiglieri di Indirizzo, dal Sovrintendente o dal Direttore Artistico e previa verifica e dichiarazione di ammissibilità da parte del Sovrintendente o, nel caso di spesa da questi assunta o sostenuta, del Direttore Amministrativo.

ART. 8 – OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Le spese di cui al presente Regolamento devono essere rendicontate a consuntivo con la presentazione di idonea documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta.

ART. 9 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Le spese di rappresentanza devono essere imputate all'apposita voce "Spese di Rappresentanza" del bilancio della Fondazione.

Ai fini del pagamento, le spese di rappresentanza:

- a) devono essere motivate in ordine all'iniziativa cui si riferiscono, alla necessità e all'interesse per la Fondazione, ai soggetti che vi hanno partecipato e alle ragioni della loro partecipazione nonché alla sussistenza dei requisiti di cui al presente Regolamento;
- b) devono essere accompagnate dalla presentazione analitica dei giustificativi di spesa riepilogati nell'apposito modello predisposto dagli uffici della Fondazione.

ART. 10 – NORME FINALI

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo della Fondazione e sul sito istituzionale.